



<COVID-19> EMILIA ROMAGNA: CHIARIMENTO SUI TRASPORTI DI SALMA A CASSA APERTA

In data 18.06.2020 la FENIOF e l'UTILITALIA, federazioni tra le quali si erano condivise le necessità di chiarimenti sui comportamenti da adottarsi per i trasporti a cassa aperta in questa fase dell'emergenza sanitaria, avevano inviato una missiva all'attenzione della Regione Emilia Romagna con la quale venivano chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità o meno di poter svolgere trasporti di salma a cassa aperta durante il periodo emergenziale. Come rilevato in altre Regioni, il chiarimento era urgente ed opportuno essendovi comuni nei quali tali trasporti erano vietati ed altri nei quali invece erano consentiti, generando sperequazioni di trattamenti e problemi per le imprese funebri (che non avevano certezza sulla fattibilità o meno della cosa).

In data 9 luglio 2020 la Regione Emilia Romagna ha fornito una articolata risposta con la quale ha comunicato questi chiarimenti:

- In tema di trattamenti dei defunti deceduti in ambito ospedaliero e domiciliare, la Circolare del Ministero della Salute PG 0015280-02/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, che sostituisce la precedente circolare PG 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, prevede il divieto della vestizione del defunto, la tanatocosmesi e qualsiasi altro trattamento comunque denominato, sia per i defunti per i quali è possibile individuare che la persona deceduta sia stata affetta da COVID-19, sia per i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di COVID-19 (cfr. Circolare Salute del 2 maggio 2020, paragrafo B, punto 4); tali divieti ed indicazioni non producono quindi effetti nei confronti dei defunti il cui decesso non sia attribuibile a malattia infettiva e diffusiva.
- In tema di trasferimento del defunto a "cassa aperta" su richiesta dei familiari o dei conviventi all'obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le strutture per il commiato, occorre fare riferimento alla Legge Regionale n. 19/2004, ed in particolare all'art. 10, quanto ai luoghi di possibile destinazione, alle modalità di trasporto, nonché alla necessaria certificazione redatta dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, che deve attestare che il trasporto del defunto avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica. Pertanto, **nell'attuale fase emergenziale, è escluso tale tipo di trasporto oltretutto nei casi disciplinati dall'art. 18 del DPR n. 285/1990, anche nei casi di morte nei quali è possibile individuare che la persona defunta è stata affetta da COVID-19, e nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da COVID-19**. Infatti, anche in quest'ultimo caso debbono essere adottate, per il principio di precauzione, le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (cfr. v Circolare Salute PG 0015280-02/05/2020- DGPRES-DGPRES-P).
- E' consentito l'accesso del pubblico al cimitero e sono permesse le cerimonie funebri a condizione che siano evitati assembramenti, siano indossate protezioni delle vie respiratorie e rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Con ogni evidenza, le stesse attenzioni devono essere osservate nei luoghi ove il defunto è trasportato.

La suddetta nota regionale inviata alla FENIOF dal *Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Autorizzazione Sanitaria - Disciplina Funebre - Sicurezza sul Lavoro - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare* della Regione Emilia Romagna, è scaricabile dal sito FENIOF a questo indirizzo:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/PG20_494246_9-7_RISP-DGSAN_UTILITALIA_FENIOF.pdf